

# STATUTO DELL'ACCADEMIA PROPERZIANA DEL SUBASIO

## ISTITUZIONE CULTURALE SENZA FINE DI LUCRO

### *PREMESSA*

L'Accademia Properziana del Subasio in Assisi ha origine umanistico-rinascimentale.

La sua attività, dal secolo XVI ai nostri giorni, è documentata da carte originali (Statuti manoscritti e a stampa, Atti manoscritti e a stampa, Verbalì, etc.), che si conservano, per il periodo più antico fino al 1818, nell'Archivio capitolare di S. Rufino (=ASR), e per il successivo periodo nell'Archivio della stessa Accademia (=AAPS).

Fondata nel 1516, ebbe la prima riforma dello Statuto, con deliberazione dei Soci il 17 febbraio 1554 (ASR, 7, 1, V, A, 1). Gli Accademici, che si definiscono Desiosi, si danno norme per regolare la loro attività e adeguare il loro comportamento allo spirito della Controriforma.

Col mutare dei costumi e dei gusti letterari, nel secolo XVII, gli Accademici col nome di Eccitati, si danno un nuovo Statuto, prendendo per modello quello degli Umoreisti di Roma (1683) e svolgono intensa attività, che annotano in registri di verbalì (ASR, 7, 1, V, A, 3, 4, 5).

Con l'affermarsi dell'Arcadia, fondano in Assisi la Colonia Arcadica Properziana (1774).

Nel 1818, in pieno clima neoclassico, decretano la fine dell'Arcadia per ritornare agli antichi ordinamenti rinascimentali. La Legge costitutiva organica viene approvata dal Governo dello Stato Pontificio il 21 dicembre 1818 (AAPS, Statuti, B. 1, fase. 1, n. 3). Successivamente l'Accademia ha riconoscimento dello stato giuridico con decreto del Governo dello Stato Pontificio del 26 luglio 1825 (AAPS, Statuti, 1, 1, 6). Lo Statuto è pubblicato a stampa:

Leggi e Regolamenti per l'Accademia Properziana del Subasio in Asisi, Asisi, Tip. Ottavio Sgariglia, 1826.

Nel 1869 gli Accademici si accingono ad adeguare lo Statuto alle norme dell'Italia unita e lo approvano, dopo una lunga gestazione, il 18 maggio 1878 (AAPS, Statuti, 1, 2,7-13). Questo Statuto, pubblicato a stampa (Assisi, Tip. Sgariglia, 1878), è ripubblicato nel 1909 (Assisi, Tip. Metastasio, 1909).

Con semplificazioni e modifiche, il 7 aprile 1956 gli Accademici approvano il Nuovo Statuto dell'Accademia Properziana del Subasio in Assisi (Assisi, Tip. Metastasio, 1956), adeguandolo alle esigenze di una moderna associazione di promozione sociale e culturale.

Dal 1974 l'attività dell'Accademia si è notevolmente ampliata ed intensificata, soprattutto con la istituzione di un "Centro studi Poesia latina in distici elegiaci", al quale ha dato un regolamento il 10 ottobre 1987.

Alle antiche finalità se ne sono aggiunte di nuove. Si è consolidato per l'Accademia Properziana il ruolo di Istituto Nazionale, che svolge attività culturale e scientifica a livello internazionale, annoverando tra i soci (secondo una tradizione ottocentesca) studiosi e ricercatori di Università non solo italiane, ma anche europee ed extraeuropee.

Si è, perciò, ravvisata l'opportunità di un nuovo Statuto dell'Accademia, che, nel rispetto delle antichissime tradizioni, risponda alle norme giuridiche, che regolano attualmente le Associazioni Culturali senza scopo di lucro.

## CAPITOLO I

### *Denominazione, Stemma, Sede, Finalità, Durata dell'Associazione*

#### Art. 1

a) L'Associazione culturale, regolata dal presente Statuto, conserva l'antica denominazione: Accademia

Properziana del Subasio.

b) Essa ha sede in Assisi.

c) Lo Stemma raffigura nella parte superiore l'Immagine di Properzio posta innanzi al Tempio di Minerva e nella parte inferiore due mani che si stringono, simboleggianti l'alleanza tra le varie espressioni del sapere; la fascia che divide in due il campo reca la scritta: Ingenio utiliter impenso.

## Art. 2

L'Accademia Properziana del Subasio è un'Organizzazione non lucrativa - ONLUS - e, secondo la plurisecolare tradizione, persegue le seguenti finalità di utilità e solidarietà sociale:

I - Promuovere studi, ricerche e pubblicazioni nei settori:

- a. lettere, scienze;
- b. agricoltura, industria, artigianato, commercio, economia;
- c. giornalismo, turismo, folklore, spettacolo;
- d. arte, musica, artigianato artistico.

Ad ogni settore di attività suindicato, che per tradizione viene definito "Comizio", è preposto un coordinatore definito "Censore".

II - Promuovere e realizzare Convegni, Seminari di studi, Pubblicazioni, Conferenze e Dibattiti particolarmente su:

- a. Properzio e la Poesia latina in distici elegiaci;
- b. L'epigrafia romana, con riferimenti ad Assisi e all'Umbria;
- c. S. Francesco e il Francescanesimo nella Letteratura e nell'Arte
- d. I Movimenti religiosi;
- e. La lingua volgare e i moderni dialetti;
- f. La storia e l'arte di Assisi;
- g. Problemi etici e sociali;

III - Promuovere la tutela del patrimonio storico e artistico, della natura e dell'ambiente;

IV - Promuovete e realizzare:

a) mostre di pittura, scultura, fotografia, bibliografia, fonti documentarie e archivistiche, musicologia, etc. e manifestazioni musicali;

V - Istituire "Centri di Studio" e "Fondazioni" di interesse culturale, scientifico e artistico.

VI - L'Associazione non può Svolgere altre attività diverse elencate, ad eccezione di quelle direttamente Connesse

## Art. 3

La durata dell'Accademia è fissata fino al 31 dicembre, 2096. La sua scadenza può essere variata e rinnovata dall'Assemblea dei Soci.

## CAPITOLO II

### *Dei Soci*

#### Art. 4

I soci vengono nominati dal Consiglio Direttivo, su proposta di uno o più Consiglieri.  
La qualifica di Socio dell'Accademia è personale. L'appartenenza non è temporanea  
I Soci dell'Accademia si distinguono in:

a) Ordinari:

Sono tenuti a Contribuire alle esigenze operative dell'Associazione, versando quote annuali nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo; hanno diritto all'elettorato attivo e passivo e al voto nelle Assemblee e sono eleggibili alle cariche direttive; se morosi per oltre un biennio, sono cancellati dall'Albo degli iscritti, con deliberazione del Consiglio, ratificata dall'Assemblea.

b) Corrispondenti:

Sono tenuti a Contribuire all'attività e al decoro dell'Accademia col sapere e con l'opera; qualora in regola con l'annuale quota sociale, hanno diritto all'elettorato attivo e al Voto in Assemblea

c) Onorari:

Sono nominati dal Consiglio Direttivo per riconosciuti meriti culturali e scientifici e per contributi di notevole qualità all'attività accademica. Sono iscritti in un apposito Albo e possono essere chiamati a far parte di Comitati scientifici, di Commissioni, di Centri studi, di Fondazioni, promossi dall'Accademia.

#### Art. 5

I Soci perdono la qualifica e ogni diritto di associati per:

- a) Condanna irrevocabile (passata in giudicato) per reato commesso con dolo;
- b) Condotta etica non consona ai principi e alle finalità dell'Accademia.

#### Art. 6

I Soci possono recedere dall'Associazione con formale Comunicazione al Consiglio Direttivo.

### CAPITOLO III

#### *Organi dell'Accademia*

#### Art. 7

Sono Organi dell'Accademia:

- a. l'Assemblea;
- b. il Consiglio Direttivo;
- c. il Presidente;
- d. il Collegio dei Revisori dei Conti.

#### Art. 8

Fanno parte dell'ASSEMBLEA i Soci Ordinari e i Soci Corrispondenti purché in regola con le quote sociali.

Ogni Socio può rappresentarne un altro con formale atto di delega.

#### Art. 9

L'Assemblea è convocata presso la sede dell'Accademia o in altro luogo designato dal Consiglio Direttivo mediante avviso scritto, contenente l'Ordine del Giorno, da inviarsi ai Soci almeno dieci giorni prima della data di convocazione.

#### Art. 10

L'Assemblea è presieduta dal Presidente e, in assenza, dal Vicepresidente, o dal Consigliere più anziano tra i presenti.

#### Art. 11

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del Consuntivo e del Bilancio preventivo.

Può essere convocata tutte le volte che il Presidente o il Consiglio Direttivo ne ravvisino la necessità.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati, di cui all'art. 8. In seconda convocazione, le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.

#### Art. 12

Su richiesta della maggioranza dei Soci Ordinari, l'Assemblea può essere convocata in via straordinaria. Essa è valida qualora presenti due terzi dei Soci aventi diritto al voto.

#### Art. 13

Il CONSIGLIO DIRETTIVO è costituito da 11 membri, eletti dai Soci, che hanno diritto al voto.

#### Art . 14

Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni e può essere prorogato, eccezionalmente, di un anno dall'Assemblea. Alla scadenza viene rinnovato dai Soci aventi diritto al voto mediante elezioni a scrutinio segreto.

#### Art. 15

Sono eletti componenti del Consiglio Direttivo i Soci che hanno riportato più voti. In caso di dimissioni di un consigliere, questi viene sostituito dal primo dei non eletti.

#### Art . 16

Nella prima seduta, convocata e presieduta dal Consigliere più anziano per età, il Consiglio elegge il Presidente e il Vice Presidente.

Nella stessa seduta, presieduta dal Presidente eletto, si assegnano ai Consiglieri le cariche. Il Consiglio risulta così composto:

- Presidente;
- Vice Presidente; Segretario generale;
- Vice Segretario-Archivista; Tesoriere;
- 4 "Censori", o coordinatori dei 4 "Comizi" o settori di attività, di cui all'art. 2, I;
- Responsabile delle attività editoriali;
- Bibliotecario.

Per gli "Atti" dell'Accademia, il Presidente, con parere del Consiglio, nomina il Direttore tra i suoi componenti. Il Consiglio, può nominare 4 "Vice Censori", per sostituire "Censori" e svolgere compiti particolari loro assegnati.

Il Consiglio Direttivo può nominare Presidenti onorari.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza di voti, con la presenza, in prima convocazione, della maggioranza dei consiglieri e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei consiglieri intervenuti. A parità di voti prevale quello del Presidente.

#### Art . 17

Il Consiglio Direttivo definisce con regolamenti le norme necessarie per l'attuazione dello Statuto, comprese quelle relative alla elezione degli Organi collegiali.

#### Art . 18

Il Consiglio Direttivo delibera e adotta provvedimenti per quelle evenienze, che si dovessero verificare, non contemplate nel presente Statuto.

#### Art . 19

Il COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI è composto da tre membri eletti dall' Assemblea a scrutinio segreto, contemporaneamente all'elezione del Consiglio direttivo, e dura in carica 4 anni.

Vigila sulla corretta gestione amministrativa e contabile dell'Accademia e predisponde una relazione sul Consuntivo e sul Bilancio di previsione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

#### Art. 20

Il PRESIDENTE è il rappresentante legale dell'Accademia; presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività riferendo in merito al Consiglio. Fa proposte e dà indirizzi su tutto quanto ritiene utile per lo sviluppo dell'Accademia.

#### Art . 21

Il VICE PRESIDENTE coadiuva il Presidente e lo sostituisce in sua assenza.

#### Art. 22

Il SEGRETARIO GENERALE cura la corrispondenza e il protocollo, assiste alle sedute del Consiglio Direttivo e delle Assemblee, redigendone i relativi verbali. Svolge ogni altra attività necessaria per il regolare andamento amministrativo dell' Accademia.

#### Art. 23

Il VICE SEGRETARIO-ARCHIVISTA cura l'Archivio, tiene aggiornato lo schedario dei Soci; è il diretto collaboratore del Segretario generale e lo sostituisce in sua assenza.

#### Art. 24

Il TESORIERE amministra i beni dell'Accademia e ne cura la contabilità; tiene aggiornato lo schedario dei Soci con riferimento al versamento delle quote associative. Predispose il Como consuntivo e il Bilancio preventivo da presentare al Consiglio Direttivo per l'approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci, previo il parere del Collegio dei revisori dei conti. Svolge ogni altra funzione contabile richiesta per la gestione dell'Accademia.

#### Art. 25

I CENSORI fanno proposte al Consiglio Direttivo sulle iniziative, manifestazioni e pubblicazioni, relative al loro settore di attività, e ne coordinano la realizzazione; collaborano con il Presidente e con il Responsabile delle attività editoriali.

#### Art. 26

Il RESPONSABILE dell'attività editoriale e il Direttore degli "Atti", in rapporto ai loro compiti propongono al Consiglio Direttivo temi, collaboratori e curatori per le pubblicazioni; tengono i rapporti con i Collaboratori, con i fornitori dei servizi tipografici e con gli Organi di informazione.

#### Art. 27

Il BIBLIOTECARIO cura e custodisce il patrimonio librario e quanto ad esso connesso (stampe, manoscritti, disegni, etc.); provvede alla tenuta degli inventari e dello schedario; propone l'acquisto di libri e l'abbonamento a Periodici e Riviste; cura quanto utile per il buon funzionamento della Biblioteca.

### CAPITOLO IV

#### Patrimonio e Fondo di gestione

#### Art. 28

Il PATRIMONIO dell'Accademia è costituito:

- a. dalla BIBLIOTECA: Fondo antico di particolare pregio, Fondi speciali e Fondo moderno.
- b. dall'Archivio storico;
- c. dalle pubblicazioni dell'Accademia;
- d. dal Fondo museale (oggetti d'arte, etc.);
- e. dall'arredamento e da attrezzature varie;
- f. dal Fondo di dotazione, pari a Lire 100.000.000 (cento milioni).

#### Art. 29

L'Accademia, con deliberazione dell'Assemblea, può incrementare il Fondo di dotazione e può ricevere, ad incremento del suo patrimonio, beni mobili ed immobili, per donazioni, lasciti, legati, ecc.

#### Art. 30

L'Accademia svolge l'attività avvalendosi di entrate correnti, che sono costituite da: quote associative; contributi pubblici e privati; oblazioni volontarie; proventi delle sue pubblicazioni; interessi su depositi.

#### Art. 31

L'Accademia può avvalersi per la sua attività di prestazioni volontarie e gratuite e di altre collaborazioni. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione e la distribuzione non siano imposte da Legge o siano effettuate a favore di ONLUS, che per Statuto o per Legge fanno parte dell' Associazione.

L'Accademia impiega eventuali utili per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

#### Art. 32

In caso di scioglimento dell'Accademia, il suo patrimonio viene trasferito al Comune di Assisi, con la clausola di inalienabilità e l'obbligo di provvedere alla ricostituzione di essa o alla istituzione di altra analoga Fondazione con le stesse finalità.

#### Art. 33

Lo Statuto può essere modificato e aggiornato dall' Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo o su richiesta dei due terzi dei Soci Ordinari.

#### Art. 34

Per quanto non espressamente regolato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile in materia.